

CRA
CENTRO DI Sperimentazione e CERTIFICAZIONE DELLE SEMENTI

Determinazione n. 36 del 2/2/2015

DISCIPLINARE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI AI FINI DEI CONTROLLI INERENTI LE SEMENTI

IL DIRETTORE

VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 concernente il "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, recante — Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO lo Statuto del Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura (CRA) approvato con Decreto Interministeriale 5 marzo 2004 dal Ministro delle Politiche Agricole e Forestali di concerto con il Ministro per la Funzione Pubblica e il Ministro dell'Economia e delle Finanze;

VISTI il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento ed il Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio per la Ricerca e per la sperimentazione in Agricoltura (CRA), approvati con Decreti Interministeriali del 1.10.2004 dal Ministro delle Politiche Agricole e Forestali di concerto con il Ministro per la Funzione Pubblica e il Ministro dell'Economia e delle Finanze;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il d.lgs. 3/6/20013 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personale";

VISTO il documento predisposto dal Servizio G8 in data 10 ottobre 2014;

PRESO ATTO delle valutazioni formulate sul documento nella riunione con i responsabili delle sedi operative in data 2 dicembre 2014;


VISTO il documento finale, redatto nella riunione dei responsabili dei responsabili delle sedi operative in data 20 gennaio 2015, sui tempi e i termini dei procedimenti concernenti i controlli in ambito sementiero;

DETERMINA

di adottare il "Disciplinare dei procedimenti amministrativi rilevanti ai fini dei controlli inerenti le sementi" che si riporta in allegato.

Il Direttore

(Dr. Pier Giacomo Bianchi)



DISCIPLINARE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI RILEVANTI AI FINI DEI CONTROLLI INERENTI LE SEMENTI.

ART. 1

(Campo di applicazione)

Il presente Disciplinare si applica ai rapporti tra CRA-SCS e gli utenti del servizio certificazione, nonché gli altri soggetti aventi titolo sulle sementi oggetto dei controlli effettuati da CRA-SCS.

ART. 2

(Atti di competenza di CRA SCS)

CRA SCS pone luogo alla certificazione delle sementi mediante lo svolgimento di specifici procedimenti amministrativi, conseguenti ad iniziative di parte o promossi d'ufficio, che si concludono con l'adozione di provvedimenti assunti dal Direttore del Centro, ovvero dai Responsabili delegati delle sedi

E' competenza del Direttore di CRA SCS il rilascio agli aventi titolo di:

- dichiarazioni riguardanti superfici e quantitativi riferiti a singoli produttori
- dati relativi al controllo effettuato su singoli lotti.
- attestazioni OECD per la moltiplicazione all'estero richieste da altre Autorità designate o ditte di altri Paesi.

E' competenza del Responsabile di sede il rilascio al richiedente il controllo di:

- verbali di ispezione alle colture
- cartellini ufficiali
- verbali di selezione meccanica
- certificati di analisi
- documenti accompagnatori OECD
- attestazioni OECD per la moltiplicazione all'estero richieste da ditte che afferiscono alla propria sede

ART. 3

(Decorrenza dei procedimenti amministrativi)

La decorrenza dei procedimenti amministrativi avviati ad istanza di parte si identifica con la data di ricevimento dell'istanza stessa, sempre che sussistano le condizioni necessarie per l'effettuazione del controllo. A seconda del tipo d'istanza, la data di ricevimento è attestata dalla data di

inserimento della richiesta nel portale di certificazione, della posta elettronica certificata o della raccomandata A.R., ovvero dal protocollo di ricevimento dell'ufficio interessato.

Qualora la domanda non risulti ritualmente formulata, il Responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato, entro trenta giorni, indicando i motivi dell'irregolarità. In tal caso, il termine per l'avvio del procedimento decorre a partire dal momento in cui la domanda stessa viene adeguatamente integrata; la posticipazione del termine per l'avvio del procedimento si applica anche ove non sia stato effettuato il pagamento eventualmente previsto.

La decorrenza dei termini per procedimenti inerenti alle fasi tecniche delle attività di controllo delle sementi ha luogo a partire dalla conclusione delle fasi tecniche che necessariamente ne sono il presupposto.

Per quanto attiene a procedimenti di controllo che comportino l'intervento di altre amministrazioni pubbliche, o di altri soggetti terzi, il termine iniziale (che può essere sospeso per l'acquisizione di informazioni o certificazioni non in possesso, né direttamente acquisibili da CRA-SCS) decorre dalla data in cui siano pervenuti gli atti relativi da parte delle amministrazioni o dei soggetti interessati. Il ricevimento di tali atti è attestato dal protocollo dell'Ente o all'inserimento dei dati a portale.

Nei procedimenti ad istanza di parte, il responsabile del procedimento, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi ostativi all'accoglimento della domanda.

L'avvio del procedimento d'ufficio è comunicato all'interessato dal responsabile del procedimento, qualora il termine non sia stabilito dalla normativa vigente, dalle disposizioni previste per l'attività di certificazione o dall'adempimento degli obblighi di pagamento delle prestazioni.

ART. 4

(Intervento nel procedimento)

L'intervento di terzi interessati al procedimento deve essere richiesto in forma scritta ed indirizzato alla direzione di CRA-SCS completo di tutti gli elementi per l'individuazione del procedimento nel quale si intende intervenire, nonché delle indicazioni relative al concreto interesse vantato.

Qualora si tratti di associazioni o di altri soggetti collettivi, CRA-SCS ne verifica preliminarmente la legittimazione, previa acquisizione dello statuto o dell'atto costitutivo oppure, in alternativa, della specifica documentazione inerente i componenti o sottoscrittori.

ART. 5

(Modalità e termini del procedimento)

I provvedimenti concernenti l'attività in ambito sementiero sono di regola adottati entro il termine di trenta giorni.

I termini sono comprensivi di ogni attività istruttoria svolta nell’ambito di CRA-SCS.

L’obbligo di emanare il provvedimento sussiste anche qualora sia trascorso il termine massimo.

ART. 6

(Procedimenti richiedenti specifici termini)

Sono previsti termini diversi da trenta giorni per i seguenti procedimenti attinenti la certificazione:

- a) validazione di verbali di ispezione alle colture: 40 giorni dalla data del verbale di ispezione conclusiva, fermo restando che i termini sono interrotti qualora la sede necessiti di documentazione integrativa che debba essere inviata dal richiedente il controllo;
- b) rilascio cartellini: 15 giorni dalla data di richiesta, salvo nei casi in cui sia stabilito uno specifico piano di consegne in accordo con la ditta sementiera;
- c) emissione del certificato di analisi attestante la conclusione dei controlli: 60 giorni dalla data di ricevimento del campione salvo per le specie per le quali il tempo tecnico di analisi è superiore a 21 giorni, nel qual caso occorre provvedervi entro 90 giorni.

Per altre attività di controllo, il certificato di analisi deve essere rilasciato di norma entro i termini previsti dal precedente punto c), oppure nei termini eventualmente previsti dal tariffario. Per quanto riguarda le prove in coltura, il termine per il rilascio dei risultati è legato al ciclo di coltivazione della specie con un massimo di 365 giorni, salvo prove pluriennali.